



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

**PROPOSTA ORDS5-11-2024**

**ORDINANZA N.**

**10**

**DATA DI  
REGISTRAZIONE**

**20/09/2024**

**OGGETTO:** MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. PERIODO DI VALIDITÀ DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ E TRANSIZIONE AMBIENTALE**

**PREMESSO** che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**VISTO** il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

**PRESO ATTO che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

**VISTA** la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea di condanna dello Stato Italiano per violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

**VISTA** la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente ad oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021 nonché la DGRV n. 786 del 12.7.2024 che ha previsto la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite dalle precedenti DGRV;

**VISTA** la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

**RILEVATO** che ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), ogni provincia ha costituito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera e di coordinare le misure a livello comunale;

**VISTA** la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale n. 44 del 29/7/2024, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 28049 del 27/8/2024 che definisce tali misure e preso atto, in particolare, di quelle previste appositamente per l'"Agglomerato Padova" entro cui ricade il territorio comunale di Albignasego, indicate nell'allegato "A" di detta disposizione e le deroghe riportate nell'allegato D di detta disposizione;

**RILEVATO** che in funzione del peggioramento della qualità dell'aria dato dal superamento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base di verifiche effettuate da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, l'accordo individua tre livelli ai quali sono associate diverse misure per contrastare l'inquinamento atmosferico e che sono: nessuna allerta - LIVELLO "VERDE" nessun superamento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, nella stazione di riferimento (a questo livello si applicano le azioni base per l'intero periodo invernale che va dall'1/10/2024 al 30/04/2025); 1° Livello di allerta - "LIVELLO ARANCIONE" superamento per più giorni consecutivi del valore di limite riferimento (a questo livello scattano misure aggiuntive a quelle previste per il livello verde); 2° livello di allerta - LIVELLO ROSSO superamento per più giorni consecutivi del valore limite di riferimento (a questo livello si applicano ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°);

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 135 del 17.9.2024, esecutiva, che esprime parere favorevole al Sindaco e ai capi Settori competenti affinché emettano appositi provvedimenti per contrastare l'inquinamento locale e per migliorare la qualità dell'aria validi nella stagione invernale 2024-2025;

**PRESO ATTO** che detta DGC n. 135 del 17.9.2024, esecutiva, tenuto conto che le deroghe definite dal Tavolo Tecnico Zonale sono orientative e non vincolanti, ha individuato due ulteriori deroghe - indicate alle lettere ff) e gg) delle eccezioni di cui al successivo punto 4 - allo scopo di non aggravare la mobilità per determinate situazioni sensibili;

**RITENUTO** opportuno in applicazione alla disposizione del Tavolo Tecnico Zonale n. 44 del 29/7/2024 e, al parere espresso dalla Giunta comunale attraverso la succitata deliberazione, di adottare le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio di Albignasego nella prossima stagione invernale;

**TENUTO CONTO** che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale che va dal primo ottobre 2024 al 30 aprile 2025;

**TENUTO CONTO**, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa";

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;
- lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h;
- il Decreto a firma del Sindaco n. 9 del 31/1/2023 di nomina del dott. Filippo Tombolato a Responsabile del V Settore "Governare il Territorio, mobilità e transizione ambientale" di questo Comune;

**VISTO** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

**ORDINA**

di adottare le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, VALIDE su tutto il territorio comunale ad esclusione della Statale 16 "Adriatica" ricadente nel Comune di Albignasego

#### LIVELLO DI ATTENZIONE "VERDE"

A partire dal 01/10/2024 e fino al 30/04/2025

**1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e con le eccezioni indicate al successivo punto 4) alle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47,52,53 e 54 del D.LGS. 285/92 e s.m.i.):**

- Autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0 E 1;**
- Autoveicoli a gasolio **categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0,1,2,3,4;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0,1,2,3,4;**
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) **categoria "L" Euro 0;**

(\*\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

**1bis. DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO** agli autobus del trasporto pubblico, nelle fasi di stazionamento ai capolinea, ai veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci, agli autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

#### ALLERTA DI PRIMO LIVELLO - "LIVELLO ARANCIONE"

L'attivazione del livello avviene tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da ARPAV, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Il relativo divieto entra in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resta in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

**2. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle ore 18.30 , TUTTI I GIORNI, con le eccezioni indicate al successivo punto 4) alle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47,52,53 e 54 del D.LGS. 285/92 e s.m.i.):**

- Autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0,1 e 2;**
- Autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0,1 e 2;**
- Autoveicoli a gasolio **categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0,1,2,3,4 e 5;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0,1,2,3,4;**
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) **categoria "L" Euro 0 e 1;**

(\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21

**2bis. DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO** a tutti i veicoli.

e il **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;

#### ALLERTA DI SECONDO LIVELLO - "LIVELLO ROSSO"

L'attivazione del livello avviene tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da ARPAV, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Il relativo divieto entra in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resta in vigore

fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

**3. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle ore 18.30 , TUTTI I GIORNI, con le eccezioni indicate al successivo punto 4) alle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47,52,53 e 54 del D.LGS. 285/92 e s.m.i.):**

- Autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0,1 e 2;**
- Autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0,1 e 2;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **Euro 0,1,2,3,4 e 5;**
- Autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **Euro 0,1,2,3,4 e 5** (h 8.30- h 12.30);
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) **categoria "L" Euro 0 e 1;**

(\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21

**3bis. DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO a tutti i veicoli.**

e il **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare.

#### **4. ECCEZIONI alle misure limitative del traffico escluse dal presente provvedimento**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992 o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;

- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 a Gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);
- u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (*colore verde*) e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) da sabato 14/12/2024 a domenica 06/01/2025; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12/2024 e 26/12/2024);
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);
- ee) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto);
- ff) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*);

gg) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

hh) veicoli aderenti al progetto MoVe IN, in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045 /2022, L.R 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. 230 / 23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde);

Ai fini del presente provvedimento si definisce **"Titolo Autorizzatorio"** un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

## **INFORMA**

Che, al fine di consentire agli utenti della strada di adeguarsi alle misure del presente atto, le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Albignasego: [www.comune.albignasego.pd.it](http://www.comune.albignasego.pd.it); sul sito di ARPAV: [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it);

## **AVVERTE**

Che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con il motore acceso è soggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, alla sanzione amministrativa da 168 Euro a 679 Euro, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada.

## **AVVISA**

Che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e diverrà esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre sarà portata a conoscenza del pubblico mediante il sito internet comunale ed altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità;

Che Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

Che a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Tasinato in forza presso il 5° Settore "Governare del Territorio, mobilità e transizione ambientale" del Comune di Albignasego.

Il Responsabile del Settore V  
Governare del Territorio, mobilità e transizione ambientale  
*Dott. Filippo Tombolato*

DATA 20/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FILIPPO TOMBOLATO

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)